



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 13/03/2001

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B. U. n. 16 suppl. del 24.01.92.

STATUTO COMUNALE

(art. 4 Legge 08 giugno 1990, n. 142)

Riapprovato con deliberazione C. C. n. 20
del 28/06/2000

Modificato con deliberazione C. C. n. 26
del 14/09/2000

POTERE STATUTARIO

Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del comune di San Cesario di Lecce.

Esso disciplina le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, ne determina le forme di collaborazione con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni; prevede la partecipazione popolare, il decentramento amministrativo e l'accesso dei cittadini alle informazioni relative agli atti comunali ed ai procedimenti amministrativi.

TITOLO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1

Potere e funzioni

- 1) Il comune di SAN CESARIO DI LECCE rappresenta le comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione nell'ambito dei confini territoriali.
- 3) Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto fissati dalla Legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrata.
- 4) Ha un proprio gonfalone ed uno stemma concessi dalla Presidenza della Repubblica con Decreto in data 07/08/1992, registrato dalla Corte dei Conti il 23/09/1992, così descritti:

STEMMA: partito: nel primo, d'oro, al grappolo d'uva, di porpora, munito di tralcio di verde, posto in fascia, pampinoso di due, dello stesso, con i pampini posti all'ingù: nel secondo, trinciato: A) di rosso, alla stessa di otto raggi, d'oro, posta in punta; al capo di azzurro, caricato dalle lettere maiuscole S. e C. d'oro. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo di verde, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto verde, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

5) L'uso dello stemma e del gonfalone vengono disciplinato con apposito regolamento.

Art.2

Principi programmatici

1) Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati e promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative della Regione e dello Stato.

2) Il Comune promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone l'integrità con un'adeguata politica ecologica; favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza; promuove il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini e con particolare attenzione per gli anziani; attua iniziative a favore dei giovani ed in particolare per il loro inserimento nel mondo del lavoro; favorisce il rapporto dell'Ente locale con le scuole pubbliche e private del territorio per un sempre maggiore sviluppo dell'istruzione e per il pieno raggiungimento dell'obbligo scolastico; favorisce il progresso della cultura, valorizzando le riserve culturali, storiche ed artistiche della comunità di San Cesario, anche attraverso l'attività della biblioteca comunale e del museo civico.

3) Il Comune considera proprio compito primario la tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione locale, e promuove la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi,

4) Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

5) Il Comune rappresenta le istanze politiche, culturali e socio-economiche della collettività nel quadro della libertà e della uguaglianza, ai fini della tutela e del progresso della dignità umana. Favorisce la pace e la cooperazione tra i popoli anche nella prospettiva di una società multietnica e multiculturale.

6) Persegue gli obiettivi della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio.

7) Il Comune riconosce alla Associazione Pro Loco di San Cesario il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica.

8) La sede del Comune è presso il Palazzo Municipale.

Art. 3

Programmazione

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatici della Regione e della Provincia.

Art. 4

L'Informazione

- 1) Il Comune riconosce fondamentale l'uso dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti della pubblica amministrazione.
- 2) Istituisce l'Ufficio per le relazioni con il pubblico con le finalità di realizzare un servizio di informazione al cittadino più snello ed efficiente in grado di offrire adeguati livelli di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.
- 3) Periodicamente relaziona e informa sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
- 4) Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.
- 5) Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti, dei manifesti e degli avvisi che a norma di Legge, di Statuto e di Regolamento, devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 6) Istituisce apposito ufficio di informazioni e reclami.

Art. 5

Consiglio comunale dei ragazzi

- 1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi e dei bambini.
- 2) Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.
- 3) Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

DEL COMUNE

CAPO 1

ORGANI

Art. 6

Organi elettivi ed uffici

- 1) In conformità a quanto disposto dalla legge 142/1990 ed al fine di meglio conseguire gli obiettivi di correttezza, trasparenza e democrazia, il Comune di San Cesario impronta la propria struttura al criterio della separazione fra il momento deliberativo, che viene affidato ad organi elettivi, ed il momento esecutivo, che viene affidato ai singoli uffici.
- 2) Spetta in via esclusiva agli organi elettivi, espressione della comunità locale, determinare l'indirizzo politico-amministrativo del Comune.
- 3) Gli organi del Comune sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, il Sindaco.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Il consiglio comunale

- 1) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.
- 2) Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
- 3) Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale.
- 4) Il Consiglio Comunale può deliberare validamente in presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà di quelli assegnati, salvo nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti comunali.

Art. 8

Attribuzioni del consiglio

Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi, l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a. gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c. le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni a carattere continuativo;
- j. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 9

Elezione e durata

- 1) Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla Legge dello Stato.
- 2) La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolate dalla Legge.
- 3) Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

Prorogative dei consiglieri comunali

- 1) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
- 2) Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
- 3) Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
- 4) Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 5) Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni e società che gestiscono servizi pubblici locali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
- 6) I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
- 7) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
- 8) Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
- 9) I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio. Si può costituire un gruppo misto composto anche da un solo consigliere.
- 10) Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, c. 7, della L. 15.10.93, n. 415.
- 11) Ai consiglieri comunali, per la partecipazione a Consigli o Commissioni, sono corrisposti gettoni di presenza o, in alternativa, una indennità di funzione.

Art. 11

Cessazione della carica di consigliere

- 1) I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
- 2) I consiglieri che non intervengano a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
- 3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
- 4) A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 7.8.90, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti

dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte dei consigliere interessato.

5) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dei Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga ove ricorrano i presupposti per lo scioglimento dei Consiglio ai sensi dell'art. 39, c. 1, lett. b), n. 2), della L. 816190, n. 142.

6) Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dei Comune, della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, comportano la cessazione dalla carica e lo scioglimento dei Consiglio.

7) La cessazione dalla carica di Consigliere e lo scioglimento dei Consiglio avvengono anche quando si riduce a metà il numero dei Consiglieri assegnati al Comune per impossibilità di surroga dei Consiglieri cessati dalla carica.

8) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art.12

Surrogazione e supplente dei consiglieri

1) Nel Consiglio Comunale il seggio che nel corso dei mandato divenga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2) Nel caso di sospensione di Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, c. 4 bis, della L. 19/3/90, n. 55, come modificato dall'art. 1 della L. 18/1/92, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica dei provvedimento di sospensione, procede alla temporanea costituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

3) La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dei c. 1.

Art. 13

Regolamento interno

1) Il funzionamento dei Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati che prevede, tra l'altro, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

Art. 14

Commissioni consiliari

1) Il consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Le Commissioni hanno competenza consultiva e propositiva. Le sedute sono pubbliche, salvo nei casi previsti dal regolamento per il funzionamento dei Consiglio comunale.

2) La presidenza della Commissione, avente funzione di controllo e di garanzia, è attribuita alla minoranza.

3) Le Commissioni si esprimono anche sulle questioni che il Sindaco intende sottoporre al loro preventivo parere.

4) Il Consiglio può istituire, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, Commissioni speciali, di indagine ed d'inchiesta, su materie di interesse comunale.

5) Il numero, la costituzione, la composizione, il funzionamento, le attribuzioni delle Commissioni Consiliari, sono disciplinate da apposito regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 15

La giunta comunale

1) La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

3) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Assessore anziano per età.

Art. 16

Attribuzioni della giunta

1) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze spettanti ad altri organi, in conformità a disposizioni di legge ed al presente Statuto, collaborando con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;

3) E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 17

Composizione della giunta

1) La Giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, che non deve essere superiore al numero massimo consentito dalla legge.

2) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3) Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, ma partecipano alle sedute del Consiglio senza concorrere a determinare il numero legale e senza diritto di voto.

4) Le incompatibilità con la carica di Assessore sono disciplinate dalla legge.

Art. 18

Elezioni del sindaco e nomina della giunta

1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

- 2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, con la composizione numerica di cui all'articolo precedente, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nella stessa seduta e, comunque, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
- 3) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
- 4) Con cadenza annuale, e precisamente entro il 30 settembre, il consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori.
- 5) E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 6) Al termine del mandato politico amministrativo il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio comunale.
- 7) Il Sindaco può revocare, provvedendo alla sostituzione, uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 8) Nella prima seduta il Consiglio deve procedere alla convalida degli eletti prima di adottare qualsiasi altra deliberazione.

Art. 19

Attività, funzionamento,
adunanze e deliberazioni, durata in carica

- 1) A ciascun Assessore possono essere delegate dal Sindaco funzioni organicamente ordinate per materia. Essi sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.
- 2) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal sindaco che, oltre a fissare gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio.
- 3) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 4) Oltre al Segretario Comunale che provvede a verbalizzare, vi possono partecipare i Revisori dei Conti e i dirigenti del Comune, limitatamente per le materie di loro stretta attinenza e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento della Giunta.
- 5) La Giunta municipale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 6) La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio.
- 7) Per la validità delle adunanze della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8) La Giunta rimane in carica, in ogni caso, sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 20

Mozione di sfiducia, revoca, sostituzione

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le

dimissioni degli stessi.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4) Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 21

Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1) In caso di dimissioni per qualsiasi causa, anche tecnica, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio. Fino alla scadenza di detto termine le dimissioni possono essere revocate dallo stesso Sindaco.

3) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 22

Funzioni e competenze

1) Il Sindaco, responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2) Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

3) Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4) In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

5) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6) Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. 142/90, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

7) Il sindaco presta, davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

8) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

9) Il Sindaco attribuisce ai singoli consiglieri incarichi per specifici progetti e/o iniziative, stabilendo tempi e modi per l'attuazione degli stessi, con esclusione di quelli idonei a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e aventi poteri di gestione.

Art. 23

Altre attribuzioni

1) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;

b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c. allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;

d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

1) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al c. 2.

TITOLO III

Organizzazione territoriale e forme collaborative

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 24

Organizzazione sovracomunale

1) Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, e definisce anche iniziative finalizzate alla unione e alla fusione di EE.LL., con riferimento alla normativa vigente.

Art. 25

Modifiche territoriali

1) Il Comune, nelle forme previste dalla Legge, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 26

Principio di cooperazione

1) Nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate il Comune assicura la più ampia cooperazione con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2) Il Comune assicura, altresì, la promozione o la propria partecipazione alle conferenze dei servizi, di concerto con tutte le amministrazioni interessate secondo le procedure di Legge.

3) L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza nei modi e forme previste dalla Legge 08 giugno 1990, n. 142.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 27

Partecipazione

1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, disciplinandola con apposito regolamento.

2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3) L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi.

CAPO II

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 28

Interventi nel procedimento amministrativo

- 1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai regolamenti comunali.
- 2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
- 3) Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
- 4) Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
- 5) Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
- 6) Gli aventi diritto entro trenta giorni dalla comunicazione personale dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 7) Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni sull'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
- 8) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
- 9) Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve, in ogni caso, esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.
- 10) I soggetti di cui al comma 1° hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quali che il regolamento sottrae all'accesso.
- 11) La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 29

Partecipazione alla formazione degli atti

- 1) Il Comune, nei procedimenti relativi alla soluzione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini procede alla consultazione degli interessati, sia in forma diretta - mediante questionari, riunioni, assemblee o audizioni - sia in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti di categoria, ovvero, della consulta del settore di cui ai successivi articoli.

CAPO III

PARTECIPAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO

Art. 30

Associazioni

- 1) Il Comune, nell'ambito delle priorità perseguite, valorizza le libere forme associative e ne garantisce la partecipazione ai fini dello sviluppo socioculturale della comunità.
- 2) Il Comune promuove il forum delle associazioni e della Cooperazione Sociale iscritte nell'apposito albo delle forme associative. I criteri, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'albo sono disciplinati dal Regolamento degli Istituti di partecipazione.

Art. 31

Istanze

- 1) 1 cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
- 2) La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco. Le modalità delle istanze sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 32

Petizioni

- 1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2) Il Regolamento degli istituti di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.
- 3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni sessanta dalla presentazione.
- 4) Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
- 5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 33

Proposte

Duecento elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro novanta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta.

Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 34

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni

hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 35

L'azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.
2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione disciplina l'esercizio dell'azione popolare.

Art. 36

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e ne garantisce l'accesso alle istituzioni e ai servizi, secondo le modalità definite dal Regolamento ed i principi della L. 241/90.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, o in esecuzione dell'apposito regolamento comunale, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 37

Rereferendum

- 1) Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati o su richiesta sottoscritta da almeno 700 elettori, promuove referendum consultivo e/o propositivo relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
 - a) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
 - b) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) dei provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;
 - d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
 - e) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - f) dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - g) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.
1. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.
- 2) I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale, e non possono aver luogo in concomitanza con elezioni amministrative locali.
- 3) Il Regolamento degli istituti di partecipazione disciplina la procedura referendaria relativa alla richiesta e raccolta di firme, alla verifica delle condizioni di ammissibilità, alla modalità di svolgimento e alla validità della consultazione referendaria.

4) Il Regolamento determina le modalità per l'intera procedura referendaria, per l'informazione dei cittadini sul referendum e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

Art. 38

Consulte permanenti

1) Al fine di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale e di garantirne il continuo collegamento con gli organi comunali, sono istituite consulte permanenti che saranno chiamate ad esprimere autonomi indirizzi, nonché pareri preventivi.

2) Le consulte a carattere permanente sono:

Consulta di programmazione economica e finanziaria, per i problemi legati alla finanza e bilancio comunale;

Consulta ambientale-urbanistica, per i problemi legati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e la gestione dei territori;

Consulta per la cultura, turismo, spettacolo, beni culturali, istruzione e università, che si interessa della promozione e diffusione della cultura, e dei problemi inerenti l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado.

Consulta per la tutela sociale, promozione umana, formazione del lavoro e politiche giovanili, che si interessa dei diritti e bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi dei giovani, anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, svantaggiati, emarginati, minori, devianze minorili e criminalità.

Consulta per le pari opportunità, con il compito di garantire i diritti della donna e le pari opportunità nel lavoro, nella società e nelle istituzioni.

3) Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte.

4) Quando l'azione amministrativa interessa il campo concreto delle attività professionali, o il campo della esperienza scientifica, il Comune si avvale dei contributi di idee che gli Ordini e Collegi Professionali, riuniti in libera associazione, forniscono su temi specifici e programmatici attraverso la consulta tecnica. Tale partecipazione della libera associazione è realizzata mediante l'offerta libera e spontanea e può, altresì, essere demandata dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio, dalle Commissioni.

Art. 39

Forum dei cittadini

3) Il Comune promuove quali organismi di partecipazione il forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

4) Il Forum dei cittadini e potrà essere convocato anche sulla base di una richiesta di almeno duecento cittadini, nella quale dovranno essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.

5) I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento del Forum.

Art. 40

Consultazione

1. Il Comune riconosce, come istituto della partecipazione, la consultazione della popolazione. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o sfera pubblica. Essa può essere riferita alla generalità della popolazione o a particolari categorie di cittadini.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina forme, tempi, luoghi e modalità di svolgimento della consultazione popolare.

3. Il regolamento dovrà, altresì, prevedere che l'Amministrazione Comunale, al fine di conoscere l'orientamento dei cittadini, può commissionare inchieste sociologiche, demoscopiche e sondaggi di opinione, garantendo la necessaria trasparenza e l'adeguata pubblicizzazione dei risultati. La consultazione viene disposta dalla Giunta Comunale, prima di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione nelle seguenti materie:

a) modifiche territoriali;

b) ogni altra questione quando lo richieda la maggioranza dei consiglieri assegnati o 700 elettori.

1) L'organo che deve emanare l'atto, cui è corredata la consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa con la stessa, ai fini della sua motivazione.

Art. 41

Il difensore civico

1) Il Comune di San Cesario di Lecce, al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale istituisce il Difensore Civico.

2) Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con maggioranza dei 415 dei Consiglieri assegnati.

3) Il difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione per una sola volta.

4) Il Difensore civico può essere istituito anche in

convenzione con altri Comuni in base alle modalità che saranno stabilite d'intesa tra gli EE.LL., associati.

Art. 42

Requisiti, incompatibilità e decadenza

1) Per essere eletti Difensore Civico si applicano le norme per l'elezione del Consiglio Comunale.

2) La elezione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza e probità.

3) Non può essere eletto Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità e alla carica di consigliere comunale e assessore;

b) i ministri del culto

c) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 2° grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune;

d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso.

1) E' incompatibile alla elezione di difensore civico:

a) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

b) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

1) Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata, altresì, dal Consiglio, con la maggioranza dei consiglieri, assegnati, su proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali, per giusta causa o gravi inadempienze. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio e con la maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.

Art. 43

Uffici, mezzi, indennità di carica

- 1) L'ubicazione dell'ufficio del difensore civico è fissata nella sede comunale.
- 2) Il difensore civico si avvale dei mezzi, delle attrezzature e del personale assegnato dall'Ente.
- 3) Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 4) A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- 5) Acquisire tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
- 6) L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
- 7) Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.
- 8) Al Difensore Civico, viene corrisposta l'indennità prevista per l'assessore comunale.

Art. 44

Attività di controllo del difensore civico

- 1) Spetta al Difensore Civico comunale il controllo eventuale, su richiesta delle minoranze e nei limiti delle illegittimità denunciate, sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio quando esse riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
- 1) Detto controllo è esercitato solo quando un quinto dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio .
- 2) Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 45

Rapporti con il consiglio

- 1) Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2) La relazione viene discussa dal Consiglio entro il 30 aprile.

3) In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 46

Giuramento

1) Il Difensore Civico prima di assumere le funzioni presta giuramento dinanzi al Sindaco con la seguente formula:

"giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

E DEI SERVIZI

CAPO 1

UFFICI E PERSONALE

Art. 47

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2) La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità dell'attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire.

3) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi sopra delineati, deve in ogni caso disciplinare precipuamente:

a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

b) la dotazione e la disciplina di accesso;

c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;

d) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario dell'Ente ed i Funzionari;

e) il procedimento disciplinare e le relative sanzioni;

f) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedurali ed i responsabili dei procedimenti.

g) Le attribuzioni dei funzionari apicali individuati quali responsabili degli uffici e dei servizi.

1) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, a condizione che l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 507, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. I rapporti a tempo determinato, pena la nullità, non possono essere in nessun caso trasformati in rapporto a tempo indeterminato.

2) Nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del Decreto Legislativo 3/2/1993, n. 29, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali

3) Il Comune ha istituito, ai sensi della Legge quadro 7/3/86, n. 65 e della L.R. 24/1/89, n. 2, il Corpo di Polizia Municipale e lo disciplina con apposito regolamento.

Art. 48

Segretario comunale

- 1) Il Sindaco nomina il Segretario comunale tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 17, c. 75 della L. 127/97.
- 2) Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
- 3) Il Segretario comunale è coadiuvato da un Vicesegretario.
- 4) Il Vicesegretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, anche se temporaneo.

Art. 49

Il direttore generale

- 1) Il Comune di San Cesario di Lecce, può stipulare convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate non siano inferiori a 15.000 abitanti, per la nomina di un Direttore Generale.
- 2) Quando non risultino stipulate le convenzioni, di cui al punto precedente, e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI

Art. 50

Forme di gestione

- 1) Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità locale, a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la dignità della persona.
- 2) I servizi pubblici sono organizzati secondo criteri tesi a garantire la massima fruizione, la qualità, l'efficacia ed efficienza, in modo da soddisfare le esigenze dell'utenza.
- 3) Dei servizi deve essere data ampia informazione con riferimento alle modalità di accesso e funzionamento.
- 4) Il Comune per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla Legge, può ricorrere alle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

1) Il Consiglio Comunale, nell'ambito della Legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

Art. 51

Indirizzo, vigilanza e controllo

1) Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedurali.

2) A tal fine spetta al Consiglio Comunale:

a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritarie;

b) l'approvazione dei bilanci preventivi comunali e pluriennali e le relative variazioni;

c) l'approvazione dei piani-programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;

d) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;

e) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni.

1) Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lett. a), del c. 2, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

2) Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.

3) I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

Art. 52

Nomina e revoca degli amministratori

1) Gli amministratori ed i sindaci di cui al c. 2, lett. a), del precedente articolo sono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2) La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

3) Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

4) La revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire, su motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati nel primo caso, di un terzo dei consiglieri assegnati nel secondo caso. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse. Nella seduta il Consiglio provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco.

5) Per nomina, designazione e revoca, si applicano per quanto compatibili, gli artt. 32, c. 2°, lett. n) e 36, c. 5°, della L. 8/6/90, n. 142.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE

Art. 53 Demanio e patrimonio

- 1) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
- 2) I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
- 3) Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

Art. 54 Tributi comunali

- 1) Nell'ambito della Finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
- 2) Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 55 Entrate del comune

- 1) Le entrate dei Comune sono costituite da:
 - a) imposte;
 - b) addizionale e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse ed investimenti;
 - h) altre entrate.
- 1) Le entrate fiscali, nonché i trasferimenti regionali e provinciali, sono rivolti a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
- 2) I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.
- 3) Nell'ambito della autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge il Comune stabilisce imposte, tasse, tariffe e contributi da porre a carico dei cittadini e degli utenti di pubblici servizi, anche in forma non generalizzata, secondo equità e parità di trattamento. In particolare nella determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potranno essere previsti sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Art. 56

Bilancio e programmazione

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile dei Comune è disciplinato dalla legge.
- 2) Entro il termine stabilito dalla legge per ciascun esercizio finanziario il consiglio comunale delibera il bilancio di previsione, in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
- 3) Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia e degli altri documenti previsti dal Regolamento di Contabilità.
- 4) Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi interventi.
- 5) I bilanci degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.
- 6) Il bilancio è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sia in prima che in seconda convocazione.
- 7) Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale, attestante la copertura finanziaria.

Art. 57

Conto consuntivo

- 1) Entro il termine stabilito nel regolamento di contabilità, la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
- 2) I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto dei bilancio e il conto del patrimonio.
- 3) Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 4) Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 5) Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera a maggioranza assoluta il conto consuntivo.
- 6) I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo dei Comune e ad esso allegati.

Art. 58

Servizio di tesoreria e riscossione delle entrate

- 1) La concessione dei servizio di tesoreria è affidata ad un istituto di credito ed è regolato da apposita convenzione.
- 2) Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative all'affidamento e gestione dei servizio di tesoreria, alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee a disciplinare tali gestioni.

CAPO II

APPALTI E CONTRATTI

Art. 59

Appalti e contratti

- 1) Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni, ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento della disciplina dei contratti.
- 2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante;
- 3) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- 4) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- 5) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
- 6) Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
- 7) Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite dal regolamento di cui al precedente c. 1, nel rispetto di norme statali e regionali vigenti in materia.

CAPO III

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 60

Revisori dei conti

- 1) Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, con la garanzia della presenza di un membro proposto dalla minoranza.
- 2) I componenti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
- 1) Essi durano in carica tre anni e non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
- 2) I revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti per la carica a Consigliere Comunale e non possono essere parenti o affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta o del Consiglio.
- 3) I revisori che abbiano, però, i requisiti di eleggibilità fissati dal precedente comma o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli albi dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.
- 4) Revoca e decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
- 5) In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione, entro 15 giorni dalla cessazione, scegliendo tra gli iscritti al ruolo o agli albi professionali a cui apparteneva il precedente revisore. I nuovi eletti scadono con quelli rimasti in carica.
- 6) Spetta ai revisori un compenso nella misura stabilita dalle leggi dello Stato o da disposizioni ministeriali.
- 7) Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge e in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
- 8) Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della

gestione i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento di contabilità. Essi sono tenuti a verificare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e la conoscenza degli atti che comportano spese e/o modifiche patrimoniali.

9) Il regolamento disciplina le forme di collaborazione con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, e le modalità di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Art. 61

Controllo economico finanziario

1) Il regolamento di contabilità disciplina modalità di verifica e di gestione economico-finanziari, al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

2) Nel caso in cui attraverso l'attività di controllo si accertino equilibri nella gestione del bilancio che possano determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio i provvedimenti necessari per ristabilire l'equilibrio.

TITOLO VII

MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62

Disposizioni finali

1) Le modificazioni e l'abrogazione totale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con procedura di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 142/90, e sue modificazioni ed integrazioni.

2) Non può proporsi deliberazione di abrogazione totale dello Statuto senza contestuale proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 63

Regolamenti

1) Ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto viene data attuazione attraverso i regolamenti comunali.

2) I regolamenti e le relative modifiche sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati all'organo deliberante.

Art. 64

Entrate in vigore

1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2) Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

